

Allegato 1 Riduzioni della Tariffa

Articolo 15 Riduzioni per avvio autonomo al riciclo: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a ~~40 (quaranta/00)~~ **20 (venti/00) euro per tonnellata** di rifiuto avviata a riciclo. La riduzione è concessa fino al ~~totale abbattimento~~ **raggiungimento del 50%** della tariffa variabile della matrice rifiuto “secco riciclabile”.

Articolo 18 Riduzioni per il compostaggio individuale e articolo 19 Riduzioni per il compostaggio di comunità: alle utenze incluse nelle zone a compostaggio obbligatorio viene riconosciuta una riduzione della parte fissa pari al 10% (dieci per cento).

Articolo 20 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 70% (settanta per cento) e si considera un numero di occupanti pari a 2 (due). Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

Articolo 21 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 70% (settanta per cento) per un uso stagionale o non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 (centottantatre) giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.

Articolo 22 Riduzioni per le utenze domestiche residenti che lasciano la loro abitazione vuota: il numero degli **occupanti** viene fissato in **una unità** e viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 70% (settanta per cento). Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato.

Articolo 26 Riduzioni per i punti vendita certificati: viene riconosciuta una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 5% (cinque per cento).

Articolo 27 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari: viene riconosciuta una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 5% (cinque per cento).

Articolo 28 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari: viene riconosciuta una riduzione della **parte variabile** della tariffa relativa alla matrice rifiuto “secco riciclabile” pari al 15% (quindici per cento).

Articolo 29 Riduzioni per la donazione di farmaci idonei all’uso: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 15% (quindici per cento)

Articolo 30 Riduzioni per le utenze che attua il vuoto a rendere: viene riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa relativa quantificato in **euro 10** (dieci/00) **per ogni tonnellata di imballaggi resi**, per un importo comunque non eccedente la quota variabile della tariffa.